



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Milano

N. 14286/17 Prot. Disp.

Milano 15 luglio 2017

Ai Sigg.ri

DIRETTORI GENERALI  
ATS MILANO 1  
ATS MILANO 2  
RESPONSABILI SERVIZIO PSAL  
ATS CITTA' DI MILANO  
QUESTORE DI MILANO  
COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI MILANO  
COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MILANO  
COMANDANTE POLIZIA LOCALE DI MILANO  
DIRETTORE GENERALE INAIL DI MILANO  
DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO  
SINDACO COMUNE MILANO  
SINDACI DEI COMUNI CIRCONDARIO MILANO  
COMANDANTI POLIZIE LOCALI COMUNI DEL  
TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROCURA DELLA  
REPUBBLICA DI MILANO

e p.c.

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PROCURATORI DELLA REPUBBLICA AGGIUNTI  
COORDINATORE DIPARTIMENTO SDAS  
SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA  
PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA  
RESPONSABILI ALIQUOTE DI P.G.

**OGGETTO:** Direttive di intervento in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali e reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Questa direttiva sostituisce ed integra quella del 30/11/2009 ribadita il 7 gennaio 2015.

#### PREMESSA

INFORMATIVA ALLA PERSONA OFFESA VITTIMA DEL REATO -art. 90bis cpp -  
Il Decreto Legislativo 212/2015, contenente norme di attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in tema di rafforzamento dei diritti delle vittime di reato, ha disposto una serie di modifiche al Codice di Procedura Penale di notevole importanza. L'articolo 90 bis c.p.p. impone agli inquirenti, quindi anche alla Polizia Giudiziaria, l'obbligo di fornire una serie di dettagliate informazioni alla persona offesa sin dal primo contatto con essa. La PG dovrà quindi sempre consegnare alla persona offesa dal reato e in una lingua a lei comprensibile, copia degli avvisi ex art. 90 bis c.p.p..

I - INFORTUNI SUL LAVORO commessi con violazione delle norme di prevenzione.  
Appare indispensabile ricordare, in particolare la necessaria cooperazione tra le Forze di Polizia ed i Servizi delle ATS, al fine del raggiungimento degli obiettivi comuni nei casi di infortuni sul lavoro commessi con violazione delle norme di prevenzione con evento mortale o lesioni gravi o gravissime (cui va assimilato quello con prognosi inferiore ai 40 giorni ma con caratteristiche di evidente gravità che inducono a ritenere che saranno superati i termini di procedibilità d'ufficio). In tali casi l'Ufficiale di P.G. intervenuto per primo sul posto e/o il Responsabile del Posto di Polizia presente presso l'ospedale interessato, devono provvedere a segnalare l'infortunio tempestivamente alla UOC PSAL competente per territorio preservando lo stato dei luoghi fino all'arrivo dello stesso (ove venga assicurato un sollecito intervento).

#### 1 - REFERTI

Si rammenta anzitutto, in materia, la disciplina di cui agli artt. 365 e 384 C.P. e 334 c.p.p.. Pertanto chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, presta la propria assistenza ad opera in ipotesi di morte o lesione grave o gravissima (da cui derivi, cioè e tra l'altro, un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per oltre 40 giorni o indebolimento permanente di un organo o malattia certamente a probabilmente insanabile: art. 583 C.P.) conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale, è tenuto a stilare referto. Tali segnalazioni devono giungere, ad opera delle strutture sanitarie interessate, tempestivamente e direttamente ai Servizi territoriali interessati, (i cui recapiti e riferimenti per attivazione di reperibilità si allegano in calce) cui pure si rivolgeranno tutte le Forze dell'ordine che, anche occasionalmente, abbiano notizia di un infortunio sul lavoro.

#### 2 - Redazione e comunicazione della NOTIZIA DI REATO.

2.1 - infortunio con evento mortale o lesioni gravi o gravissime (cui va assimilato quello con prognosi inferiore ai 40 giorni ma con caratteristiche di evidente gravità che inducono a ritenere che saranno superati i termini di procedibilità d'ufficio).

L'Ufficiale di P. G. intervenuto per prima sul posto (di regola Polizia di Stato, Carabinieri o Polizia locale) provvederà:

- a segnalare l'infortunio tempestivamente alla UOC PSAL competente per territorio, preservando lo stato dei luoghi sino all'arrivo dello stesso (ove venga assicurato un sollecito intervento);
- a segnalare l'infortunio con altrettanta tempestività al Sostituto Procuratore di turno, anche telefonicamente:
  - a) notiziando alla Procura della Repubblica attraverso il Portale NdR (voce: informativa), allegando breve relazione contenente:
    - generalità dell'infortunato;

- generalità, ragione sociale e sede del datore di lavoro;
- descrizione sommaria della dinamica dell'incidente;
- prognosi, stato dell'infortunato e, in caso di morte, generalità, domicilio e utenza telefonica dei familiari del defunto.

In caso di intervento congiunto da parte sia di personale ATS che di altre forze di polizia, la notizia di reato verrà inoltrata da ATS quand'anche il suo personale fosse intervenuto sul posto dopo le FFOO.

Le FF.OO. intervenute in via d'urgenza sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di massima collaborazione con gli operatori ATS al fine di ottimizzare i risultati investigativi con il minor spreco di attività d'accertamento. L'eventuale necessità di procedere con sequestro probatorio o sequestro preventivo andrà valutata dalle FF.OO. intervenute e dagli UU.PP.GG. dell'ATS sulla base delle direttive impartite dal Pubblico Ministero di turno.

Nel caso in cui il personale ATS non sia presente, copia completa degli atti e relativo numero di protocollo NdR dovrà essere inoltrata alla UOC PSAL competente per territorio (si allega mappa con suddivisione territoriale).

A tali incombenzi provvederanno naturalmente anche i posti di polizia presenti presso gli ospedali che invieranno l'informazione alla UOC PSAL competente per territorio.

2.1.1. - Per assicurare completezza e tempestività all'attività d'indagine si procederà in linea di massima, e fatte salve le determinazioni di competenza suggerite dalla situazione in concreto:

2.1.2. - All'acquisizione di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. da parte:

- a) di tutte le persone presenti che possono riferire sui fatti per accertare:
- la dinamica dell'infortunio;
  - la condotta dello stesso infortunato;
  - le prassi aziendali in merito alle mansioni svolte dall'infortunato e alla pregressa formazione del personale (con particolare riferimento alla tipologia di infortunio in concreto verificatosi);
  - l'esistenza di eventuali precedenti analoghi infortuni.

Le persone in questione saranno tutte compiutamente "generalizzate" anche ai fini di una loro eventuale citazione in dibattimento e, a tal fine, le stesse vorranno indicare utenza telefonica e dove potranno essere facilmente reperite.

- b) dei dirigenti/preposti per la eventuale descrizione/conferma dell'organigramma aziendale e dei vari ruoli quali risultano documentalmente accertati;
- c) delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per acquisire la "storia" della gestione dell'azienda e dell'applicazione in concreto della normativa anti-infortunistica.

2.1.3 - All'acquisizione di tutta la documentazione utile a:

- individuare il titolare o il legale rappresentante della ditta datrice di lavoro e ogni altro soggetto nei cui confronti possano ravvisarsi profili di responsabilità a norma del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (anche attraverso la visura della Camera di Commercio e/o i verbali assembleari e del consiglio di amministrazione);
- individuare l'esistenza e l'effettività di eventuali deleghe o procure in materia di sicurezza sul lavoro;
- individuare i soggetti responsabili nella eventuale catena di appalto o sub-appalto indicati nei relativi contratti;

In particolare si raccomanda di acquisire:

1. documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008 s.m.i.;
2. documentazione attestante l'avvenuta informazione/ formazione/ addestramento;
3. copia dei verbali delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.lgs 81/08;
4. piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
5. piano operativo di sicurezza (POS) delle ditte esecutrici nei contratti di appalto;
6. documentazione attestante l'azione di coordinamento e cooperazione;

7. documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) negli appalti e relativa documentazione presupposto della redazione del documento (vedansi articoli 18, 26 e 28 del D.lgs n. 81/2008).

2.1.4 - Alla documentazione dello stato dei luoghi, cose e persone interessati dall'infortunio, mediante rilievi fotografici, sia panoramici che particolari, nonché mediante rilievi grafici e planimetrici.

Ove possibile, e compatibilmente con le risorse e professionalità disponibili, si realizzerà - almeno per gli infortuni più gravi - una rappresentazione eventualmente grafica dell'infortunio (mediante o uno schizzo manuale o una simulazione fotografica sequenziale o una ricostruzione virtuale dell'ambiente e dell'evento attraverso trattamenti informatici dei rilievi fotografici digitali, quali il c.d. stitching e/o le elaborazioni grafiche 3D), sottoponendo la rappresentazione alla persona offesa e testi per conferma da ricevere a verbale. In difetto di risorse e professionalità disponibili, potrà farsi ricorso ai servizi di Polizia scientifica della Polstato o dei Carabinieri.

2.1.5 - All'acquisizione:

- della cartella clinica in copia e/o ogni altra documentazione sanitaria inerente a diagnosi, terapia e decorso clinico della malattia conseguente all'infortunio, indicandone la durata ed i postumi nonché il periodo di assenza dal lavoro;
  - della statistica annuale comparata, quantitativa e qualitativa, dei precedenti infortunistici del datore di lavoro (infortuni occorsi nell'ultimo triennio nell'impresa e nel settore imprenditoriale omogeneo) indicando la fonte dei dati.
- In difetto di tale statistica si provvederà alla sua elaborazione, acquisendo anche i verbali di contravvenzione e di prescrizione anteriori all'infortunio, nonché ogni eventuale documentazione di denuncia proveniente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori o del rappresentante della sicurezza.

2.1.6 - A redigere, in forma chiara e precisa, autonomo verbale degli accertamenti compiuti sul luogo dell'infortunio, a norma degli artt. 354 e 357. 2 lett. e) c.p.p., dando atto in dettaglio di tutte le operazioni compiute e delle persone che vi assistono.

All'esito degli accertamenti di cui ai punti precedenti si provvederà a ricostruire e descrivere in sequenza la dinamica eziologica dell'infortunio (nesso causale tra evento lesivo e condotte colpose omissive) nonché ad individuare i responsabili in base alle rispettive posizioni di garanzia (datore di lavoro, dirigenti, preposti) ed ai corrispondenti obblighi personali di prevenzione e protezione dai rischi specifici dell'infortunio occorso (obblighi di prevenzione tecnica e organizzativa, obblighi di prevenzione informativa e formativa, obblighi di vigilanza e di controllo). Si specificherà la prevedibilità e prevenibilità dell'infortunio, descrivendo la corretta condotta alternativa che avrebbe dovuto e potuto tenere chi, dovendo agire in prevenzione e protezione, o non ha agito o ha agito male.

2.1.7 - Identificare tutti i possibili destinatari delle norme prevenzionali del caso, verificando l'esistenza di eventuali deleghe, procure o ordini di servizio che conferiscono soggetti diversi dal datore di lavoro (quali il direttore tecnico di stabilimento, di cantiere dei lavori) tale responsabilità. Ove esistenti, si provvederà alla loro acquisizione, accertando l'identità e l'idoneità professionale dei delegati, nonché l'effettività dei poteri di decisione e di spesa, acquisendo al riguardo sia prove documentali che orali.

Le persone sottoposte ad indagini verranno invitate ad eleggere domicilio - con l'avvertimento di cui all'art. 161 c.p.p. - e a nominare un difensore di fiducia, procedendosi, in mancanza, alla nomina di uno d'ufficio, individuato tramite il call center dell'Ordine degli Avvocati (tel. 0115163900-01119740892).

Si rammenta che la persona soggetta alle indagini può rendere solo dichiarazioni spontanee (di cui non è consentita l'utilizzazione in dibattimento: art. 350. 7 c.p.p.) o con la necessaria presenza e assistenza del difensore (art. 350.3 c.p.p.).

2.1.8 - Al sequestro di macchine, ponteggi, impianti quando sia necessario a fini probatori o ad

impedire il protrarsi di situazioni di pericolo o ad acquisire mezzi di prova. In tale caso il relativo provvedimento di sequestro dovrà essere trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano attraverso il portane NdR nella sezione Annotazione preliminare urgente perché entro 48 ore il Sostituto Procuratore provveda alla convalida; il predetto Magistrato potrà convalidare il sequestro e ordinare la restituzione (inserendo tale formula nel decreto di convalida di sequestro) di quanto sequestrato all'avente diritto, previa la regolarizzazione, a cura del soggetto indagato, dei beni sotto il profilo della loro rispondenza alla normativa di prevenzione degli infortuni. La verifica e il controllo circa l'avvenuta regolarizzazione saranno eseguiti dal Servizio PSAL.

2.1.9 - A completare le indagini nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la complessità della stessa e le difficoltà che eventualmente emergano sia nell'accertamento dei fatti, sia nell'individuazione dei responsabili. Resta comunque fermo che la notizia del reato, accertato nei suoi elementi essenziali, a norma dell'art. 347 c. p. p., deve essere comunicata alla Procura "senza ritardo": espressione, questa, che consente agli UPG della UOC PSAL di comunicare il reato all'esito degli accertamenti svolti, quando essi non si protraggono oltre un ragionevole periodo di tempo.

Gli atti d'indagine saranno trasmessi alla Segreteria del P.M, ove noto, oppure alla Sezione di P.G. delegata.

2.1.10 - Nell'annotazione di P.G. relativa all'indagine di infortunio, gli UPG della ATS avranno cura di elencare tutte le contravvenzioni contestate, anche se non in nesso di causa diretta con l'infortunio.

2.1.11 - Qualora il Sostituto Procuratore di turno, investito della notizia dell'infortunio informi di voler intervenire sul luogo dello stesso si assicurerà che lo stato dei luoghi non venga alterato.

2.2 - Infortuni con prognosi inferiore ai 40 gg con caratteristiche di modesta gravità che, tuttavia, per la dinamica e/o le ricadute in termini prevenzionistici, rendano opportuna l'indagine. In questo caso sussiste l'obbligo di effettuare indagini in merito all'infortunio e dare comunicazione dell'esito alla Procura della Repubblica senza ritardo (onde consentire di rispettare il termine di cui all'art. 405.2 c.p.p. o di richiedere l'eventuale proroga ex art. 406 c.p.p.) qualora la durata della malattia, pur avendo una prognosi inferiore ai 40 giorni, lasci presumere fondatamente (ad es. in ipotesi di ustione o frattura) un ulteriore prolungamento della malattia e/o un indebolimento permanente o la perdita di un senso o di un organo (artt. 590. 2 e 3 in relazione all'art. 583. 1 e n. 2 C.P.); acquisito il certificato definitivo di infortunio (da richiedere sempre), si verifichi che trattasi di lesione grave.

2.3 - Infortuni con una prognosi sicuramente lieve per i quali non deve essere attivata alcuna indagine, salvo in caso di presentazione di querela da parte della persona offesa nel termine di tre mesi dal fatto. Solo in questo caso sarà effettuata l'indagine il cui esito sarà comunicato al Sostituto Procuratore.

2.4 - Non dovranno essere avviate indagini:

- a) in caso di infortunio occorso al soggetto che non lavora sotto la direzione altrui e che sia titolare senza soci di un'azienda individuale. La mancanza di dipendenti esclude infatti l'applicazione delle norme in materia di prevenzione in materia di lavoro. Tuttavia gli accertamenti in ordine all'applicazione delle norme di prevenzione dovranno essere effettuati quando sia possibile ritenere da elementi univoci che il titolare infortunato abbia irregolarmente impiegato lavoratori subordinati e per i quali non sia stata presentata querela entro il termine di tre mesi dal fatto;
- b) nei casi di incidenti stradali accaduti a lavoratori (in itinere o in occasione di lavoro) per i quali i Servizi delle ATS non hanno competenza alcuna e che meglio possono essere trattati dalla Polizia Locale, dai Carabinieri o dalla Polizia Stradale, dal momento che trovano la loro

- causa nella violazione delle norme del codice stradale e non in quelle di prevenzione degli infortuni e per i quali non sia stata presentata querela entro il termine di tre mesi dal fatto;
- c) nei casi di incidenti avvenuti in ambito scolastico quando non siano in nessun modo connessi alle violazioni delle norme di prevenzione in materia di lavoro ad eccezione di quelli avvenuti nei laboratori con l'utilizzo di particolare strumentazione, nonché per gli incidenti avvenuti in ambito domestico dove, con tutta evidenza, non possono venire in rilievo le violazioni di norme in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro e che in nessun modo riguardino lavoratori alle dipendenze altrui e per i quali non sia stata presentata querela entro il termine di tre mesi dal fatto;
  - d) nei casi di incidenti che derivano con evidenza da fatto accidentale (ad esempio conseguente ad un semplice scivolamento sul pavimento, storta o caduta da scala fissa provvista dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione degli infortuni) e per i quali non sia stata presentata querela entro il termine di tre mesi dal fatto.

In tutti questi casi l'ATS dovrà inviare informativa alla Procura della Repubblica, solo quando siano stati compiuti atti di Polizia Giudiziaria (ad esempio SIT o Spontanee Dichiarazioni). La relazione dovrà essere sintetica e fare esplicito riferimento all'inutilità di ulteriori indagini.

2.5 In caso di delega di indagini da parte di questo Ufficio si prega di svolgere (indipendentemente dalla prognosi) tutte le indagini richieste. Qualora si accerti, sulla base delle dichiarazioni dell'infortunato e/o di testimoni o a seguito di sopralluogo, che l'infortunio ha avuto causa sicuramente accidentale, non si svolgeranno gli ulteriori accertamenti eventualmente delegati da questo Ufficio (ad esempio l'identificazione del legale rappresentante, effettuazione di rilievi fotografici, eccetera) le risultanze degli accertamenti al richiedente.

2.6 Capita con sempre maggiore frequenza che si registrino infortuni a persone non dipendenti ma riconducibili ad inadempienze in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (esempio ospite di casa di riposo che si infortuna per la rottura dell'apparecchio di sollevamento dal letto non adeguatamente mantenuto; cliente di supermercato che si infortuna a causa della caduta di materiale da scaffalature non fissate ecc...), in questi casi, se il P.M. ritiene di formulare una delega di indagini, gli UPG della ATS saranno chiamati a dare corso a tutte le attività richieste nella delega.

II - MALATTIE PROFESSIONALI (MP) derivanti dalla violazione delle norme sull'igiene del lavoro.

1 - Va ribadito quanto già precisato nella parte I al punto 1 sull'obbligo, penalmente sanzionato, di stilare e trasmettere all'autorità giudiziaria referto in ordine ad accertate ipotesi di reato perseguibile d'ufficio (art. 589 e 590-583 C.P.) conseguente alle malattie previste da questo titolo.

2 - Tutte le notizie relative alle malattie professionali provenienti da INAIL, Presidi Ospedalieri, Medici del Servizio Pubblico Sanitario e Medici Competenti dovranno essere trasmesse, a cura dei medesimi soggetti, alle Unità Operative Territoriali delle ATS e non direttamente a questa Procura della Repubblica. Questa procedura consentirà ai competenti servizi presso ATS di effettuare una selezione delle notizie di accertata malattia professionale secondo i criteri selettivi e le indicazioni di indagine sviluppate nella presente.

2.1 Le UOC PSAL provvederanno a classificare le notizie raggruppandole per azienda e per lavoratore al fine di avere elementi per valutare la nocività e il tasso di sicurezza dell'azienda e di evitare doppie registrazioni nel caso di più notizie sul medesimo lavoratore.

Si suggeriscono i seguenti criteri che devono guidare la UOC PSAL nella scelta dell'avvio delle indagini:

- a) la malattia indicata nel referto deve essere intervenuta in tempi non eccessivamente lontani e comunque non superiori a quelli previsti per la prescrizione del reato: perciò non sarà attivata l'indagine, ad esempio, nei casi di ipoacusia intervenuta in tempi lontani senza che si sia segnalato un aggravamento recente;

- b) la malattia indicata nel referto per le concrete modalità del caso o perché molto risalente nel tempo non consente, ictu oculi, l'individuazione del responsabile o l'accertamento delle modalità di esposizione o dei dati di fatto necessari alla contestazione: in questo caso l'indagine non sarà avviata;
- c) la malattia indicata nel referto può essere riferita ad una pluralità di cause che rendono impossibile stabilire il nesso di causalità tra l'attività svolta dal lavoratore e la patologia dallo stesso sofferta: in questo caso l'indagine non sarà attivata a meno che non sussistano consistenti indizi che rendano evidente il nesso causale con l'esposizione lavorativa.
- d) nell'ipotesi in cui l'elevato numero di imprese con rischi simili presso le quali il lavoratore è stato impiegato non consenta di ricostruire il nesso causale, nonché allorché tutti i soggetti che possono avere responsabilità nell'insorgenza della patologia siano deceduti.
- e) nell'ipotesi che l'ammalato sia il Datore di Lavoro o un lavoratore autonomo.

In tutti i casi sopra elencati è rimessa al prudente apprezzamento dei medici del lavoro delle UOC PSAL la decisione se procedere o no all'indagine sulla scorta degli elementi preliminari di cui sopra. L'esito dell'eventuale indagine sarà comunicato al Sostituto Procuratore.

A tal fine tutte le segnalazioni pervenute o che perverranno a questo Ufficio con genericità tale da non farle immediatamente assurgere a notizia di reato verranno immediatamente trasmesse alla UOC PSAL onde consentire la classificazione di tali notizie di malattia.

Quando le notizie relative ad un'azienda siano sufficientemente chiare ed univoche ed in numero tale da costituire un indizio circa la riferibilità delle malattie di lavoro ad un ambiente nocivo, la UOC PSAL invierà con le modalità previste la notizia di reato con i nomi dei lavoratori corredati con le indagini svolte.

Qualora, invece, si ritenga provato il nesso di causalità tra la malattia professionale e l'attività del lavoratore, le UOC PSAL avvieranno un'indagine finalizzata ad accertare i responsabili di tale malattia, indicando e compiutamente identificando anche quelli eventualmente succedutisi nel tempo ed i componenti dei consigli di amministrazione delle imprese responsabili del reato.

3 - Per accertare l'epoca di insorgenza della MP con riferimento all'eventuale suo periodo di latenza sarà opportuno svolgere i seguenti accertamenti:

- acquisire documentazione lavorativa (ove presente il libretto del lavoratore o l'estratto previdenziale) interessato alla MP al fine di accertare presso quali imprese abbia svolto l'attività lavorativa nel corso degli anni;
- nei casi di morte (589 c.p.) assumere a s.i.t. colleghi di lavoro sulle lavorazioni e mansioni svolte ed eventualmente sulle condizioni di lavoro sotto il profilo igienico e sanitario e i parenti del lavoratore deceduto sull'epoca di insorgenza della malattia e sulle condizioni di lavoro riferite;
- nelle ipotesi di lesioni (art. 590 e 583 c.p.) assumere a s.i.t. il lavoratore sull'insorgenza della malattia, sulle sue attuali condizioni di salute, sull'indicazione delle lavorazioni e mansioni svolte, nonché sulle condizioni di lavoro sotto il profilo igienico e di sicurezza del lavoro;
- acquisire la documentazione sanitaria relativa alla MP del lavoratore;
- acquisire la visura della Camera di Commercio della o delle imprese presso cui si sospetta o si abbia certezza che il lavoratore abbia contratto la malattia professionale;
- acquisire gli atti di delega di responsabilità redatti ex art. 16 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- acquisire sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. da parte di dirigenti, preposti e rappresentanze sindacali sulle condizioni di lavoro, sotto il profilo igienico e di sicurezza sul lavoro esistenti nell'azienda e reparto di pertinenza del lavoratore.

### III - CONTRAVVENZIONI

## 1 - Disposizioni di carattere generale

In tutti i casi in cui vengano rilevate, anche nel corso dell'attività ispettiva ed amministrativa, contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sarà attivata la procedura di cui all'art. 19, D.lgs. 758/1994.

La procedura di definizione in via amministrativa introdotta dal D.lgs. 758/1994 trova applicazione nell'ambito dell'accertamento delle contravvenzioni di cui all'art. 19 lett. a) D.lgs. 758/1994 con le sanzioni previste dal successivo art. 26.

All'atto dell'accertamento, ed ai sensi dell'art. 347 c.p.p., l'organo di vigilanza dovrà trasmettere, come di consueto, la relativa comunicazione di notizia di reato alla Procura territorialmente competente e contestualmente dare vita alla procedura amministrativa prevista agli art. 20 e 21 del D.lgs.

La descrizione della situazione di fatto accertata dovrà essere dettagliatamente riportata onde consentire al P.M. le opportune valutazioni anche ai sensi dell'art. 23, comma 3.

A quest'ultimo proposito qualora l'A.G. notiziata dell'accertamento, ritenga, invece, di formulare al GIP richiesta di archiviazione del procedimento, sarà cura dell'Ufficio comunicare all'organo di vigilanza tale richiesta per le determinazioni conseguenti.

Tutte le comunicazioni successive al verbale di ispezione, contravvenzione e prescrizione, dovranno essere inviate in formato pdf all'indirizzo e-mail: [seguiti6dipartimento.procura.milano@giustizia.it](mailto:seguiti6dipartimento.procura.milano@giustizia.it), in un'unica soluzione alla conclusione dell'iter procedurale (compresa la concessione di eventuali proroghe), conservando prova dell'avvenuta consegna.

Si evidenzia la necessità di non depositare presso la Procura della Repubblica in un'unica soluzione gli atti inerenti ai verbali di prescrizione (e successivi seguiti) relativi a molteplici soggetti ancorché riferibili al medesimo insediamento produttivo o cantiere: poiché alcuni reati potrebbero essere estinti attraverso il procedimento ex D.lgs 758/94, mentre altri potrebbero essere definiti con riti alternativi o con il rito ordinario, è opportuno che ogni verbale venga depositato autonomamente e distintamente dagli altri.

Ad ogni Annotazione Preliminare nel Portale NdR, deve corrispondere una notizia di reato indipendente per ogni contravventore.

### 1.1 - Termini, proroghe, rateizzazione.

I termini previsti dagli artt. 20 e 21 del D.lgs. 758/1994 sono perentori, salvo proroghe concesse dall'organo di vigilanza relativamente all'adempimento delle prescrizioni (rimozione violazioni). Non si ritiene ammissibile la rateizzazione del pagamento delle ammende nell'ambito del procedimento estintivo ex D.lgs. 758/1994.

## 2 - L'accertamento dei fatti, la prescrizione, l'ammissione al pagamento.

La procedura amministrativa introdotta dovrà essere avviata anche in presenza di contravvenzioni accertate nell'ambito di indagini, siano esse delegate dall'A.G. o d'iniziativa dell'organo di vigilanza, relative ad infortuni sul lavoro e ad essi collegate causalmente. Si precisa, ove necessario, che l'attivazione della citata procedura non dipende dall'accertamento diretto della violazione da parte dell'organo di vigilanza, ma è sufficiente che risulti comunque come fatto storico (ad esempio per dichiarazioni testimoniali o perché accertata da altri organi di vigilanza e di polizia).

Della violazione così riscontrata dovrà essere data notizia all'A.G. ex art. 20, 4° comma, separatamente dalla trasmissione degli atti compiuti in relazione all'infortunio.

La procedura amministrativa deve comunque essere attivata anche se sia già intervenuta la rimozione delle violazioni (ivi compreso lo smantellamento del cantiere, il passaggio in desuetudine della macchina, ecc.) e quindi l'organo di vigilanza deve ammettere al pagamento della somma prevista dalla legge, senza dare alcuna prescrizione. Tale procedura dovrà, pertanto, essere seguita anche per quei fatti definibili "a condotta esaurita" (ad es. cessione di macchine non rispondenti ai requisiti di sicurezza); in particolare non può certo dirsi impossibile fornire delle prescrizioni al cedente o produttore: la prescrizione potrà consistere, in tale caso, nell'attivarsi presso tutti gli acquirenti - se noti - ovvero nel rendere conoscibile agli stessi - se ignoti - che debbono essere effettuati interventi sulla macchina per renderla aderente

alle vigenti disposizioni prevenzionali. In mancanza di tale adempimento, non potrà dirsi che l'indagato abbia adempiuto la prescrizione e dunque non potrà farsi luogo al pagamento della sanzione amministrativa.

Deve comunque essere tenuto presente che, in tali casi, potrebbe essere maturato il termine di prescrizione del reato; tale evenienza impedisce di procedere all'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 758/94; si deve quindi evidenziare il fatto all'A.G. allo scopo che questa possa valutare se richiedere l'archiviazione dal procedimento per tale causa estintiva del reato.

### 3 - Osservazioni presentate dall'indagato

Relativamente al comportamento da tenere quando il contravventore presenti osservazioni e/o controdeduzioni al verbale di ispezione, contravvenzione e prescrizione dell'ATS (che dovrà essere, comunque, trasmessa a questa A.G.) prima della verifica e della scadenza del termine concesso - con ciò manifestando chiaramente la volontà di non adempiere -, ritiene questo Ufficio che non ci si trovi già nella condizione prevista dall'art. 21, 3° comma, ma che occorra comunque far decorrere il predetto termine, così come espressamente previsto dalla legge, considerato tra l'altro che in quello stesso periodo i contravventori potrebbero cambiare idea ovvero potrebbe anche verificarsi una successione di soggetti responsabili.

### 4 - I soggetti

E' opportuno precisare che, in caso di mutamento della persona fisica responsabile della violazione riscontrata, la procedura amministrativa deve subire alcune variazioni.

Se il contravventore cessa la qualifica in relazione alla quale era stato sanzionato, prima del decorso del termine per la rimozione delle violazioni (e queste non siano state rimosse), lo stesso andrà ammesso al pagamento della somma dovuta, indipendentemente dalla successiva rimozione della violazione. L'eventuale nuovo contravventore dovrà ricevere nuova prescrizione - e quindi nuovo termine - con integrale riattivazione della procedura amministrativa.

Se il contravventore cessa la qualifica in relazione alla quale era stato sanzionato, dopo il decorso del termine per la rimozione delle violazioni (e queste non siano state rimosse), non potrà farsi luogo - nei suoi confronti - alla procedura amministrativa, permanendo la responsabilità penale in capo allo stesso. Se le violazioni comunque permangono, l'eventuale nuovo contravventore dovrà essere destinatario di nuove prescrizioni con attivazione ab origine della procedura amministrativa.

## IV RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DIPENDENTE DA REATO

1. - L'art. 300 del D.lgs n. 81/2008 stabilisce, ai sensi del D.lgs n. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesioni colpose gravi o gravissime ( artt. 590, primo, secondo e terzo comma, e 583 c.p.) commesse con violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A tal riguardo giova notare che il modello organizzativo, affinché possa essere esimente della responsabilità prevista dal D.lgs n. 231/2001, deve avere un contenuto piuttosto ampio e deve essere adottato ed efficacemente attuato (secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008), assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi.

In ogni inchiesta attinente ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., ove si ritenga sussistere la responsabilità penale di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, ovvero di coloro che sono sottoposti alla vigilanza dei soggetti ora menzionati, si procederà a valutare la sussistenza dell'illecito amministrativo da parte dell'ente.

2. Perché la responsabilità amministrativa si concretizzi è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- a. Il reato che ha determinato il danno alla persona deve essere commesso con violazioni di norme relative all'igiene e sicurezza del lavoro;
- b. L'impresa deve rientrare in una di queste categorie: Enti, società di persone, società di capitali, associazioni (con o senza la personalità giuridica) ed enti pubblici economici.
- c. Sono escluse dalla normativa che regola la responsabilità amministrativa: le imprese

individuali, le imprese familiari, gli enti pubblici territoriali e lo Stato.

d. Il fatto deve essere commesso nell'interesse dell'ente oppure l'ente deve avere tratto un vantaggio dall'atto che ha concorso a determinare l'infortunio o la malattia professionale.

e. Va detto che, solitamente, il vantaggio si realizza quanto meno poiché la mancata adozione di misure di prevenzione determina risparmio economico, aumento della produzione e velocizzazione delle procedure operative.

3. Se tutte queste condizioni si verificano, l'inchiesta verrà trasmessa alla Procura della Repubblica segnalando che è ipotizzabile per l'impresa la responsabilità amministrativa prevista dall'art. 300 del D.lgs 81/08. Verrà data esatta indicazione della denominazione, della sede sociale, del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa.

Gli UU.PP.GG. della ATS avranno cura di acquisire, se adottato dall'impresa, il Modello Organizzativo di Gestione (MOG) ovvero il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), indicando altresì le generalità complete dei componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Nella conseguente informativa i servizi porranno in evidenza se, a loro parere, il MOG risulta correttamente implementato nella materia specifica della sicurezza sui luoghi di lavoro ed evidenzieranno gli elementi indicativi dell'opportunità di applicare le misure cautelari previste dagli artt. 45 - 54 del D.lgs 231/2001.

#### CONCLUSIONI

Prego le autorità in indirizzo di inoltrare la presente direttiva ai Comandi, Settori, Servizi, Uffici territorialmente e funzionalmente competenti, onde garantirne la più ampia diffusione.

Allegati:

Divisione territoriale ATS

Recapiti ATS

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

*Dott.ssa Tiziana Siciliano - Sost.*

*Coordinatore VI dipartimento*

